

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3832/91 DEL CONSIGLIO  
del 19 dicembre 1991**

**che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità per quanto riguarda il contributo al regime delle pensioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

visti lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup> e modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91<sup>(2)</sup>,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(3)</sup>,

visto il parere della Corte di giustizia,

preso atto della relazione della commissione di concertazione istituita con la decisione del Consiglio del 23 giugno 1981;

considerando che risulta opportuno, nel quadro della soluzione globale derivante dai negoziati e al fine di garantire per un più lungo periodo l'equilibrio del regime

delle pensioni, potenziare le disponibilità finanziarie di detto regime mediante un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1993, del tasso del relativo contributo, stabilito all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto;

considerando che occorre modificare di conseguenza lo statuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. All'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto il tasso del 6,75 % è sostituito dal tasso dell'8,25 %.
2. All'articolo 42, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti il tasso del 13,5 % è sostituito dal tasso del 16,5 %.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DANKERT

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> Parere reso il 12 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).